



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Maria Balletti | Presidente |
| 2) Dott.ssa Giuliana Giuliano | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Marina Mainenti | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 1208\2025 RG, vertente

TRA

Parte_1, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Mercato San Severino (SA), al Corso A. Diaz n. 102, presso lo studio dell'avv. Luigi Basile, che lo rappresenta e difende come da Delibera della G.C. n. 244 del 28\8\2025 e procura alle liti in calce all'atto di appello;

APPELLANTE

E

Controparte_1

[...] con sede in Cava de' Tirreni (SA), in persona del Commissario liquidatore avv. *CP_2* elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni, al

Corso Umberto I n. 337, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Landolfi, che lo rappresenta e difende in virtù di determina di affidamento di incarico n. 36 del 18\12\2025 e procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2251\2025 dell'8\7\2025, pubblicata il 9\7\2025 dal Tribunale di Nocera Inferiore; in materia di *opposizione a decreto ingiuntivo per prestazione servizi/opere*;

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 14\5\2026.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 9\9\2025, il [...]
 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2251\2025 dell'8\7\2025 (pubblicata il 9\7\2025 e notificata in data 10\7\2025), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così provvedeva: *<1) Rigetta l'opposizione per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario>*.

In effetti, con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo 783\2019 del 15\4\2019 (notificato il 16\4\2019), il Controparte_1

[...] (di seguito, per brevità, solo CP_3 1)
 ingiungeva al Parte_1 il pagamento della somma di €.

44.657,00, oltre interessi di mora e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di quote consortili relative agli anni 2017\2018.

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 24\5\2019, il **Pt_1** intimato conveniva in giudizio il **CP_4** eccependo: in via preliminare, l'incompetenza del Giudice ordinario all'emissione del monitorio, sussistendo la competenza esclusiva del Collegio Arbitrale ex art. 63 dello Statuto; in via subordinata, l'infondatezza nel merito della pretesa sia nell'*an* che nel *quantum*, in quanto proveniente da un **CP_1** in liquidazione che non aveva reso alcuna attività, tantomeno in favore del **Pt_1** opponente, relativamente agli anni 2017 e 2018; l'inammissibilità della pretesa creditoria, in quanto finalizzata solo a ripianare le perdite accumulate per il tramite di un commissario liquidatore, che aveva unilateralmente stabilito l'obbligo, da parte dei comuni consorziati, del pagamento delle quote annuali di copertura delle spese generali del **CP_1** e dei disavanzi gestionali maturati, con modalità di riparto delle spese non aventi alcun nesso con le regole sancite nello statuto consortile; l'insussistenza di un obbligo da parte degli enti consorziati di ripianare le perdite del **CP_1**, posto che si tratterebbe di un accollo non giustificato di un debito altrui con un ingiustificato favore verso i creditori del **CP_1** incapiente.

Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva regolarmente il **CP_3** 1, confutando gli assunti avversi ed affermando, in particolare, che la clausola arbitrale operava solo nelle eventuali controversie tra gli enti consorziati e non tra questi e il **CP_1** stesso. Nel merito, allegava che trattandosi di Ente Consortile in liquidazione, la situazione patrimoniale e le quote consortili erano state approvate con determina del Commissario Liquidatore in virtù dei poteri conferiti dall'art. 12 legge 26 febbraio 2010 n. 26 e dallo statuto dell'ente, nonché regolarmente comunicati agli enti consorziati, tra cui anche il **[...]**
Parte_1, che non li aveva mai contestati. Quindi, precisando che altra e diversa cosa erano i costi per la effettuazione del servizio e le spese generali di cui all'art. 50

dello statuto consortile, non oggetto di ingiunzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.

Quindi, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto ex art. 648 cpc (cfr. ordinanza del 9-10\11\2019), sulla base di una mera istruttoria documentale, il Tribunale di Nocera Inferiore, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190, secondo comma, cpc, emetteva la sentenza qui gravata, con la quale rigettava l'opposizione e confermava il monitorio opposto, condannando il **Pt_1** al pagamento delle spese processuali.

In particolare, il giudice di prime cure, con interpretazione letterale, riteneva la clausola arbitrale di cui all'art. 63 dello Statuto applicabile alle sole eventuali controversie tra enti consorziati, con esclusione quindi delle liti tra questi ultimi e il **CP_1** stesso, dovendosi altrimenti sancirne la nullità ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 5\2003. In relazione alla pretesa creditoria, rilevava la sussistenza di documentazione idonea alla dimostrazione l'*an* e il *quantum* del credito portato in monitorio, avente ad oggetto le quote consortili degli anni 2017\2018 (libro inventario, determine commissariali e statuto). Pertanto, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

Con l'impugnazione in esame, il **Parte_1**, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

- il giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretazione dell'art. 63 dello Statuto, applicabile anche alle controversie nascenti tra gli enti consorziati e il **CP_1**, non avvedendosi che altrimenti la clausola non avrebbe avuto mai pratica attuazione, non avendo gli enti consorziati rapporti diretti tra loro. Peraltro, il richiamo all'art. 34 del Dlgs n. 5\2003 sarebbe stato non confacente al caso di specie, non essendo il **CP_1** una società di capitali;
- il Tribunale nocerino avrebbe errato nella valutazione delle prove documentali allegate, tutti atti di formazione unilaterale dello stesso commissario liquidatore, non aventi natura di delibera

assembleare\statutaria, peraltro non comunicati al Pt_1 Per l'appellante, poi, le somme ingiunte non avrebbero ad oggetto le quote consortili – peraltro il CP_1 era in liquidazione e non forniva i propri servizi già da tempo – ma si sostanzierebbero in un inammissibile tentativo di ripianare le perdite e spese consortili;

- in ragione dei motivi suddetti, il giudice di prime cure avrebbe errato a condannarlo alle spese di lite.

Quindi, l'odierno appellante così concludeva: *<Piaccia all'adita Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto revocare e/o riformare la sentenza n°2251/2025 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, inter partes, per tutti i motivi innanzi esposti, accogliendo le seguenti conclusioni: a) Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza accogliendo l'opposizione proposta in primo grado accertando e dichiarando l'incompetenza del Giudice Ordinario a decidere la controversia in favore del Collegio Arbitrale e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero revocare il monitorio opposto rimettendo la causa agli arbitri, ovvero, in via graduata, revocare il monitorio opposto n.783/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, perché emesso in assenza dei presupposti di legge; b) Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge>.*

Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il CP_3 1, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto oltre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

Di seguito, concessi i termini di cui all'art. 352 cpc, sulle conclusioni, come precisate dalle parti anche nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14\5\2026, la causa veniva rimessa in decisione al collegio con provvedimento dell'1\6\2026.

Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per i motivi che di seguito si esporranno.

A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.

In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.

È ormai noto che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che *<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>* (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).

Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.

B. Sull'operatività della clausola arbitrale.

Con il primo motivo di appello, il Parte_1 ribadiva l'eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario adito, affermando che in base all'art. 63 dello Statuto, secondo il quale *“tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli enti consorziati saranno decise da un Collegio arbitrale di tre membri”*, sarebbe applicabile anche alle controversie tra gli enti consorziati e il CP_1 stesso. Per il Pt_1 appellante, infatti, a ragionar diversamente la clausola non avrebbe avuto mai pratica attuazione, non avendo gli enti consorziati rapporti diretti tra loro. Peraltro, il richiamo all'art. 34 del Dlgs n. 5\2003 sarebbe stato non confacente al caso di specie, non essendo il CONSORZIO una società di capitali.

L'eccezione non è degna di pregio.

Ritiene la Corte che il tenore letterale dell'art. 63 dello Statuto del CP_1, nel prevedere che *“tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli enti consorziati saranno decise da un Collegio arbitrale di tre membri”*, non consente di ricondurre alla competenza arbitrale anche le controversie tra il CP_1 e gli enti consorziati. E ciò perché le clausole di deroga alla competenza, quali sono le clausole compromissorie, sono di stretta interpretazione e pertanto non si possono estendere oltre quanto espressamente previsto.

In secondo luogo, perché il CP_1 è soggetto distinto dagli enti (i Comuni) che vi partecipano, costituendo un centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici e della responsabilità.

Detta distinzione tra enti consorziati e CP_1 emerge, peraltro, in maniera chiara da una analisi complessiva dello Statuto: in particolare, da una attenta lettura delle norme di cui agli

artt. 5, 9 e 10 dello Statuto, si evince con evidenza che il termine “*Ente*” è sempre e solo riferito ai Comuni associati e mai al CP_1 .

Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale aveva piena competenza sia di adottare il decreto monitorio, sia di provvedere sull’opposizione.

C. Natura e prova della pretesa creditoria.

Con il secondo motivo di appello, il Pt_1 lamentava che il Tribunale nocerino aveva erroneamente ritenuto dimostrato il credito azionato dal CP_1 sulla base delle prove documentali allegate, benché si trattasse di atti di formazione unilaterale da parte dello stesso commissario liquidatore, non aventi la natura di delibere assembleari\statutaria, peraltro non comunicate al Pt_1 Per l’appellante, poi, le somme ingiunte non avrebbero ad oggetto le quote consortili – peraltro il CP_1 era in liquidazione e non forniva i propri servizi già da tempo – ma spese del CP_1 , inammissibilmente ripartite tra gli enti consorziati per ripianare le perdite.

Il motivo in disamina non merita accoglimento.

In via preliminare, occorre ricordare che il CP_5 è stato posto in liquidazione, per cui, ai sensi dell’art. 2615 *bis* c.c., la situazione patrimoniale e le quote consortili vengono annualmente approvate non già dall’Assemblea dei consorziati ma con determina del Commissario Liquidatore, in virtù dei poteri conferiti dall’art. 12 legge 26/02/2010 n. 26, a tenore del quale “....*al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi e dallo statuto dell’ente*”.

I bilanci e la situazione patrimoniale, che per espressa previsione vengono depositati presso la Camera di Commercio, non sono quindi approvati dall’Assemblea ma dal Commissario Liquidatore, come nel caso di specie.

Ragion per cui la doglianza del **Pt_1** appellante risulta infondata.

Ma vi è di più.

Per la previsione dell'art. art. 48 dello Statuto *“Il **CP_1** trae le proprie entrate essenzialmente dalla gestione in forma associativa dalle attività di cui all'art. 4, comma 1 e 2”, nonché dal pagamento da parte dei comuni consorziati delle quote consortili”*; ai sensi dell'art. 49 co 4 *“ogni comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spesa di euro 0,75 per ogni abitante residente al 31.12.2005 riferiti dalle tabelle istat 2005, assoggettati ed assoggettabili ad aggiustamento quinquennale ed oggetto di eventuali variazioni a richiesta”*.

E il **CP_1** ha documentato che con determina n. 9 dell'8\4\2008, il Commissario straordinario, richiamando l'art. 49 dello Statuto, aveva fissato *“in € 1 per abitante la quota annua dovuta dai comuni consorziati”*, e che da quell'epoca detta quota era rimasta invariata.

Risulta, poi, che l'art. 10 dello Statuto definisce le quote di partecipazione annue di ogni comune consorziato sulla base del numero di abitanti (nella misura di un euro per abitante), quote che comunque vanno annualmente approvate con determinazioni del Commissario Liquidatore.

Va altresì considerato che, per la previsione dell'art. 4 dello Statuto, il **[...]**

Parte_2 solidi è un Consorzio obbligatorio, con la conseguenza che all'adesione e approvazione dello Statuto da parte del singolo Comune consegue l'obbligo di rispettare tutte le norme che disciplinano l'attività consortile, ivi comprese quelle relative al pagamento delle quote di partecipazione. E l'obbligo di pagamento delle quote sussiste, poi, in capo a ciascun Comune consorziato finché esiste il **CP_1** ed a prescindere dallo svolgimento di attività dirette in favore del singolo Comune; esso sussiste anche laddove il **Pt_1** scelga di affidare ad altra società un servizio che per legge deve espletare, purché però ciò avvenga *“nelle more della legge di riassetto e di riorganizzazione delle funzioni (...) fino alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti”*.

Il **CP_4** è stato costituito sulla base di uno specifico obbligo normativo contenuto nella Legge Regione Campania n. 10/1993, ed il suo scioglimento e la conseguente estinzione sono connessi alla entrata in vigore del nuovo regime ordinario. La legge regionale n.14/2016 ha infatti definito la disciplina transitoria e non ha determinato la cessazione dei rapporti tra il **CP_1** e gli enti consorziati, che permangono fino al totale trasferimento delle competenze al nuovo soggetto indicato dall'ATO provinciale, e comunque fino a quando non saranno completate tutte le attività necessarie per la liquidazione del **CP_1**.

Il **CP_1** è, pertanto, privo di potere in relazione alla propria eventuale estinzione e rimane in vita sino al completamento delle procedure di liquidazione e indipendentemente dai servizi che esso svolge o abbia svolto in favore dei Comuni, i quali, a loro volta, non possono ritenersi esonerati dall'obbligo di versare le quote consortili (1 euro per ciascun abitante) anche laddove il servizio non sia stato eseguito, ciò in quanto il pagamento delle quote è finalizzato ad assicurare al **CP_1** una struttura organizzativa e gestionale anche nella fase di liquidazione. Va pure osservato che il singolo Comune non potrebbe neppure sciogliersi dal vincolo consortile giacché l'art. 10 ult.co dello Statuto del **CP_1** prevede che *“con il permanere del vincolo di legge che prevede il Consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al consorzio sono previsti per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino”*.

Devono, pertanto, ritenersi infondate anche le ulteriori doglianze espresse dal **[...]**

Parte_1 in ordine alla prova del credito vantato dall'ente consortile, che consiste nella documentazione, ritualmente versata in atti dal **CP_1** sin dal ricorso monitorio di primo grado e contestata solo genericamente dal **Pt_1** per la sua provenienza unilaterale: determina commissariale n. 9 dell'8\4\2008; determina n. 66 del 30\12\2016 di approvazione delle quote consortili per l'anno 2017; determina n. 55 del 29\12\2017 di approvazione delle quote consortili per l'anno 2018; libri inventari del 2017 e 2018 con

autentica notarile. Infatti, in tema di contributi consortili, la fonte dell'obbligo del singolo consorziato è rappresentata dalla deliberazione (o atto equipollente in regime di liquidazione) di approvazione del rendiconto e riparto e, ai fini della riscossione dei contributi in relazione allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è sufficiente l'allegazione delle delibere (o la determina del commissario in caso di liquidazione) con cui sono stati approvati i bilanci e i relativi riparti da cui emerge il credito (cfr. in termini, sentenza Corte Appello Salerno n. 125\2026).

In conclusione, per le argomentazioni sin qui riportate l'appello va rigettato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

D. Spese processuali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate così come da dispositivo, in relazione alle attività effettivamente espletate ed applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 52.000), con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Landolfi per dichiarato anticipo.

Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

PQM

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal *Parte_1* nei confronti del *[...]*

Controparte_1 in liquidazione, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2251\2025, pubblicata in data 9\7\2025 dal Tribunale di Nocera Inferiore;

2) CONDANNA l'appellante, *Parte_1*, al pagamento in favore dell'appellato *CP_1* delle spese del presente grado, che liquida nella somma di € 4.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Landolfi per dichiarato anticipo;

3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così decisa in Salerno, lì 4 settembre 2026

Il Consigliere estensore

-dott.ssa Marina Mainenti

Il Presidente

-dott.ssa Maria Balletti -